



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, recante “*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”;

VISTA la legge 18 agosto 2015, n. 141, recante “*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*”;

VISTO l’articolo 7 della citata legge n. 141 del 2015 che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’Osservatorio nazionale sull’agricoltura sociale;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell’articolo 7 della legge 141/2015 che prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Osservatorio;

VISTA l’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del 15 settembre 2016;

DECRETA

Articolo 1

Organizzazione e Convocazione

La sede dell’Osservatorio è ubicata presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Via XX Settembre 20, Roma.

Le riunioni saranno svolte di norma presso tale sede, tuttavia il Presidente o il suo delegato, in virtù di specifiche esigenze può convocare riunioni in sedi e luoghi diversi.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Oltre che su iniziativa del Presidente o del suo delegato, le riunioni possono essere convocate a seguito di richiesta presentata da almeno il 30% dei componenti l'Osservatorio. In tal caso il Presidente o il suo delegato stabilisce per la riunione una data non successiva a 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Il Presidente o il suo delegato, qualora ne ravveda l'opportunità, può proporre riunioni dell'Osservatorio in videoconferenza.

L'Osservatorio, per i compiti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 141/2015, è convocato almeno una volta l'anno.

Articolo 2

Partecipazioni e assenze

Ciascuno dei componenti può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato o delegato.

In relazione alle specificità degli argomenti in discussione, il Presidente e/o i componenti dell'Osservatorio possono invitare alle riunioni esperti con competenze settoriali.

In caso di assenza ingiustificata del componente designato per tre riunioni consecutive, si provvederà alla sostituzione dello stesso.

Articolo 3

Obblighi dei componenti

I componenti devono dichiarare, pena la decadenza, l'esistenza di rapporti che possano configurare conflitto di interessi.

I componenti sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione in merito alla presenza o meno di possibili conflitti di interesse. In presenza di conflitto di interesse il membro del comitato è tenuto a dichiarare i temi oggetto del conflitto e a sottoscrivere un impegno ad astenersi a formulare pareri e valutazioni in merito.

Per i componenti che siano dipendenti pubblici si richiama il Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 per gli altri componenti si richiama il Codice di comportamento approvato dall'ente o struttura di appartenenza, ove esistente e attinente, da depositare agli atti dell'Osservatorio, cui è fatto rinvio.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Ai fini del raggiungimento dei compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 141/2015, i componenti dell'Osservatorio si impegnano a:

- Garantire la continuità della presenza;
- Definire un'agenda di lavoro e fornire le informazioni atte a consentire all'Osservatorio di esprimere pareri e suggerimenti motivati.

I componenti dell'Osservatorio restano in carica fino a nuova designazione dell'Ente rappresentato.

Articolo 4

Funzionamento

Per assicurare il funzionamento ed il regolare svolgimento dei compiti dell'Osservatorio il Presidente si avvale di una Segreteria.

Le funzioni di Segreteria sono assicurate dall'Ufficio DISR III, della Direzione generale dello Sviluppo Rurale del Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La Segreteria è composta da 2 funzionari dell'Ufficio DISR III.

La Segreteria provvede ad effettuare le convocazioni in formato elettronico almeno dieci giorni prima, specificando l'ordine del giorno ed allegando la documentazione necessaria.

La partecipazione alla riunione deve essere confermata all'Ufficio DISR III così come l'eventuale assenza e/o la designazione del sostituto, almeno 5 giorni prima della seduta.

Articolo 5

Votazione

L'Osservatorio si intende validamente costituito con l'intervento di almeno due Ministeri, oltre al Presidente o dal suo delegato, di almeno tre Regioni o province autonome di Trento e di Bolzano, e di almeno cinque rappresentanti del partenariato sociale.

Le deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti almeno la metà più uno dei presenti, tra i quali tutti i rappresentanti delle Regioni o province autonome di Trento e di Bolzano.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Gli aventi titolo al voto che intendano dissociarsi dal parere deliberato a maggioranza devono chiedere che sia fatta menzione nel verbale del proprio dissenso. In mancanza di tale richiesta, il parere di ogni componente presente si intende conforme a quello deliberato.

Articolo 6

Verbale

Della riunione dell'Osservatorio è redatto verbale a cura della Segreteria. Il verbale di ogni seduta viene trasmesso in formato elettronico dalla Segreteria dell'Osservatorio entro 10 giorni dalla seduta ai componenti che, entro i 5 giorni successivi, possono proporre eventuali modifiche.

Il verbale di cui al comma 1 viene presentato per l'approvazione e l'accettazione del medesimo nella seduta successiva e si intende approvato qualora nessun componente formuli rilievi prima della seduta stessa.

Il verbale così come approvato sarà trasmesso dalla Segreteria dell'Osservatorio ai componenti, con le modalità di cui al comma 1.

Articolo 7


Disposizioni finali

Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

Roma,


Maurizio Martina